



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERPREZIOSI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
GRAFIE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

Il Direttore

22 ottobre 2013

13227

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
AI SOCI

LORO SEDI

OGGETTO: RESTRIZIONI UTILIZZO DEL PIOMBO

Come già reso noto, il 18 settembre 2012, la Commissione EU ha approvato il regolamento n. 836/2012¹, introducendo all'Allegato XVII del cosiddetto "regolamento REACH - Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals"² (regolamento (CE) n. 1907/2006)

**il divieto di immissione sul mercato³
dal 9 ottobre 2013**

di:

- articoli di gioielleria⁴ e di bigiotteria⁵ o singole parti che abbiano concentrazioni di piombo e dei suoi composti in misura pari o superiore allo 0,05 % in peso⁶.
- di pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze⁷;

¹ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 settembre 2012;

² REACH è l'acronimo di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche. Il Regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e ha l'obiettivo di razionalizzare e migliorare il quadro legislativo in materia di sostanze chimiche dell'Unione europea (UE).

³ per immissione sul mercato si intende "La prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto contemplato dalla direttiva, per la sua distribuzione e/o impiego sul territorio della comunità";

⁴ il piombo era largamente adoperato per la sua plasticità e cedevolezza sia in oreficeria sia in argenteria come supporto per la formatura a partire da lastre metalliche laminate. Attualmente non è dato riscontrare la sua presenza nelle leghe d'oro destinate alla produzione; oltretutto il piombo corrode l'oro a temperatura di fusione (1063 C°);

⁵ la voce 63 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 paragrafo 2 :

i) la voce "articoli di gioielleria" comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:

- a) braccialetti, collane e anelli;
- b) articoli di gioielleria per piercing;
- c) orologi da polso e bracciali da uomo;
- d) spille e gemelli per polsini;

ii) "singole parti" comprende i materiali che costituiscono l'articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria. Il divieto di immissione sul mercato si applica anche alle singole parti utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.

⁶ a meno che non si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo dall'articolo di gioielleria o dalla parte di articolo non eccede 0,05 µg/cm²/h (0,05 µg/g/h).

⁷ ad es. le pietre che subiscono trattamenti di riempimento (permeazione) delle fratture mediante vetro al piombo, la cui verifica avviene solo per il tramite di un'analisi gemmologica; E' bene tenere presente che mentre la presenza di piombo può essere determinata non lo è altrettanto la quantità. Non sono comprese le pietre preziose e semipreziose o ricostituite contenenti piombo come costituente naturale;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERPREZIOSI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
GRAFIE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

tale divieto non si applica

- agli articoli di gioielleria e di bigiotteria:
 - immessi sul mercato **PRIMA del 9 ottobre 2013**;
 - fabbricati **PRIMA del 10 dicembre 1961⁸**;
- al vetro cristallo⁹;
- alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
- alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite¹⁰;
- agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.

la modifica dei parametri di valutazione sulla migrazione del piombo, da parte della Commissione europea è prevista entro il 9 ottobre 2017, qualora vi fossero ulteriori informazioni scientifiche.

Da non trascurare in tema di informazione al consumatore, secondo quanto previsto dal Codice al Consumo D. lgs 206/2005, - argomento già trattato ampiamente nelle nostre precedenti comunicazioni - la necessità di segnalare attraverso etichetta o cartellino o documentazione l'eventuale presenza di materiali ritenuti pericolosi dalla normativa REACH quale ad es. il piombo anche se lo stesso è presente in quantità conformi alla norma. Notizie queste che si possono richiedere ai propri fornitori/distributori.

Ricordo, altresì che nulla si deve segnalare, ai sensi del Codice del Consumo, qualora nell'oggetto non vi sia la presenza di **piombo** o di altre **sostanze nocive per la salute**. Inoltre, a completamento di quanto sopra, in merito alle indicazioni da fornire al consumatore il Codice del Consumo¹¹ fa esplicito riferimento ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto.

In caso di violazione, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conforme, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 Euro.

A disposizione per ulteriori informazioni in merito alla presente nota

Steven Tranquilli

⁸Nel regolamento punto (9) si esplicita che la restrizione dell'immissione sul mercato di gioielli usati e antichi avrebbe un impatto socioeconomico notevole, dato che tali articoli perderebbero il loro valore commerciale nell'Unione e vi sarebbero difficoltà di applicazione della normativa. Di conseguenza gli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta fino a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della restrizione (9 ottobre 2013), nonché gli articoli di gioielleria antica importati devono essere esentati dalla restrizione.

⁹ Il regolamento a punto (6) recita: "Vista la mancanza di informazioni sulla cessione del piombo quando gli oggetti vengono messi in bocca e l'assenza di alternative adeguate a tutti gli impieghi nel vetro cristallo e negli smalti vitrei, questi ultimi vengono esentati dalla presente misura. Il SEAC raccomanda inoltre di esentare solo le categorie 1 e 2 del vetro cristallo (ovvero "Cristallo superiore" e "Cristallo al piombo") di cui all'allegato I della direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo".

¹⁰ (voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 Regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (G.U.U.E. 28 ottobre 2005, n. L 286).

¹¹ art. 1 al comma 1, punto 6